

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI SEGRATE
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP)
IN DEROGA, AI SENSI DEGLI ARTT. 14 E 15
DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 1/2004.

Approvato con delibera di CC n. 27 del 30 giugno 2014

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina le assegnazioni degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) in deroga alla graduatoria e ai requisiti, ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento Regionale n. 1/2004.

ART. 2 DEFINIZIONI

Si definiscono “assegnazioni in deroga alla graduatoria” le assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) disposte a favore dei nuclei familiari che hanno presentato regolare domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, alla quale risultano essere stati validamente ammessi; sono considerate altresì in deroga le assegnazioni disposte a favore di nuclei familiari che, pur non avendo presentato domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, posseggono i requisiti per l'accesso all'ERP di cui all'art. 8 del Regolamento Regionale n. 1/2004.

Si definiscono invece “assegnazioni in deroga ai requisiti” le assegnazioni di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.) disposte a favore di nuclei familiari che non posseggono i requisiti di accesso all'ERP, ma che versano in particolari situazioni di emergenza.

ART. 3 REQUISITI PER LE ASSEGNAZIONI IN DEROGA ALLA GRADUATORIA

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Regionale n.1/2004, le assegnazioni in deroga alla graduatoria possono essere disposte a favore dei nuclei familiari residenti in Segrate, che abbiano i requisiti previsti dal R.R. 1/2004 s.m.i., che versino in una delle situazioni di seguito elencate:

- 1) Debbano rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo, e non sia possibile provvedere alla sistemazione abitativa secondo i tempi della graduatoria;
- 2) Siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 80 co. 20 della L. 388/2000 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001);
- 3) Abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti, frane ovvero eventi imprevedibili quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;
- 4) Necessitino di urgente sistemazione abitativa anche a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psico fisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori;
- 5) Siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antighienico ovvero in alloggio improprio, benché collocati in graduatoria e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo familiare, con l'ordinaria procedura della graduatoria, entro i 3 mesi successivi alla data di pubblicazione della graduatoria stessa.

ART. 4 ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Le assegnazioni in deroga alla graduatoria non possono in alcun modo essere disposte a favore di nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP, per i quali sia stata intentata procedura di sfratto per morosità, ovvero occupanti abusivi di alloggi di ERP.

Le assegnazioni in deroga alla graduatoria non possono superare il 25% con arrotondamento all'unità superiore, degli alloggi prevedibilmente disponibili nel corso dell'anno. In caso di grave tensione abitativa, il Comune può presentare alla Regione una motivata richiesta di aumentare tale percentuale, fino a un massimo del 50%.

ART. 5 REQUISITI PER LE ASSEGNAZIONI IN DEROGA AI REQUISITI.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Regionale 1/2004, nelle situazioni in cui non sussista o sia carente la locazione abitativa, anche per periodi determinati, il Comune provvede alle assegnazioni in deroga ai requisiti di accesso all'ERP, a favore dei soggetti che versino in una delle condizioni di seguito elencate:

- 1) Soggetti con patologie croniche e gravemente invalidanti, senza fissa dimora o soggetti a sfratto esecutivo, e che necessitino di assistenza sanitaria domiciliare continuativa, per i quali sia necessario garantire una sistemazione adeguata sotto il profilo igienico sanitario;
- 2) Famiglie per le quali sia necessario garantire un alloggio come condizione posta dai servizi sociali per evitare l'allontanamento dei figli minori, ovvero per consentirne il ritorno in famiglia.

ART. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le richieste di assegnazione di alloggio di ERP ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento Regionale 1/2004 devono essere redatte sull'apposita modulistica redatta dalla Sezione Servizi alla Persona del Comune di Segrate.

Le domande, indirizzate alla Sezione Servizi alla Persona, potranno essere presentate allo sportello S@c del Comune di Segrate o a mezzo fax al n. 02/2133751 dal 1 al 31 marzo e dal 1 al 30 settembre di ogni anno.

ART. 7 COMMISSIONE CONSULTIVA

Le domande presentate saranno valutate dalla Sezione Servizi alla Persona, e sottoposte al parere della Commissione Consultiva nominata ai sensi dell'art. 14 co. 5 del Regolamento Regionale n.1/2004.

La Commissione è così composta:

- a) Il responsabile della Sezione Servizi alla Persona, o un suo delegato in qualità di Presidente;
- b) Un incaricato delle associazioni di rappresentanza dell'utenza;
- c) Un incaricato delle parti sociali;
- d) Un incaricato dell'ALER territorialmente competente;
- e) Un dipendente della Sezione Servizi alla Persona.

ART. 8 DURATA IN CARICA E VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione ha la stessa durata del Consiglio Comunale e si riunisce entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande.

E' comunque fatto salvo il potere del preposto Dirigente di convocarla in sessione straordinaria ogni qualvolta se ne presenti l'esigenza.

Per la validità delle sedute è necessaria la metà più uno dei componenti.

ART. 9 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA VALEVOLE PER LE ASSEGNAZIONI IN DEROGA

Nell'effettuare le assegnazioni in deroga ai sensi degli artt. 14 e 15 del Regolamento Regionale n. 1/2004, si deve tenere conto della situazione abitativa, nonché della situazione socio economica dei nuclei familiari richiedenti.

Viene pertanto attribuito un punteggio relativo alle condizioni sia oggettive che soggettive dei richiedenti, allo scopo di predisporre una graduatoria, che sarà aggiornata ed intergrata dalla Sezione Servizi alla Persona.

I punteggi sono così articolati:

CONDIZIONI OGGETTIVE:

1) Nuclei familiari che debbano o abbiano dovuto rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza, sentenza esecutiva, o verbale di conciliazione, ovvero a seguito di altro provvedimento giudiziario o amministrativo: 1.1 sia stato eseguito il provvedimento di rilascio da meno di 8 mesi dalla presentazione della domanda e non abbiano trovato altra adeguata sistemazione abitativa	Punti 10
1.2 sia decorso al momento della presentazione della domanda il termine per il rilascio dell'alloggio, ovvero sia già stato notificato l'atto di precetto ai fini dell'esecuzione	Punti 7
2) nuclei familiari che si trovino in alloggio antighienico ovvero in alloggio improprio	Punti 5
3) nuclei familiari che abbiano trovato sistemazione provvisoria in casalingo con relativi costi a carico dell'Ente o in altro immobile messo a disposizione dall'Amministrazione comunale	Punti 10

CONDIZIONI SOGGETTIVE:

1) Persone sole con minori a carico*	Punti 5
2) Nuclei familiari con la presenza di disabili *: 2.1 con invalidità al 100% e il riconoscimento di handicap grave ai sensi della L.104/92 2.3 con invalidità compresa tra il 66% e il 99%	Punti 3 Punti 1
3) Nuclei familiari i cui componenti abbiano un'età uguale o superiore ai 70 anni*	Punti 2
4) Nuclei familiari con presenza di minori*	Punti 3

5) Nuclei composti da: 1 componente 2 componenti 3 componenti 4 componenti 5 componenti 6 componenti 7 componenti e oltre	Punti 1 Punti 2 Punti 3 Punti 4 Punti 5 Punti 6 Punti 7
6) Nuclei familiari il cui ISEE Erp. sia: 5.1 inferiore o uguale a € 5.000,00; 5.2 compreso tra € 5.001,00 e € 7.500,00; 5.3 compreso tra € 7.501,00 e 10.000,00; 5.4. compreso tra € 10.001,00 e 12.500,00 5.5. oltre € 12.501,00	Punti 8 Punti 6 Punti 4 Punti 2 Punti 0

* il punteggio viene assegnato *una tantum* al nucleo familiare con le caratteristiche indicate, ma indipendentemente dal numero di componenti.

ART. 10 ASSEGNAZIONI

Alle assegnazioni in deroga ai sensi degli artt. 3 e 5 del presente Regolamento si provvede in ordine di graduatoria.

In caso di parità di punteggio, verrà data precedenza ai nuclei familiari, secondo il seguente ordine:

- a) nucleo con minori e/o disabili, nei cui confronti è stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, ed è già decorso il termine per il rilascio dell'alloggio;
- b) nucleo familiare nei cui confronti è stato emesso provvedimento esecutivo di sfratto, ed è già decorso il termine per il rilascio;
- c) nucleo con anziani e/o disabili, con invalidità superiore al 66%;
- d) nucleo familiare con Isee Erp più basso;
- e) maggior numero di anni di residenza in Segrate.

In caso di ulteriore parità, la precedenza verrà stabilita per sorteggio.

ART. 11 AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

La Sezione Servizi alla Persona provvede ad aggiornare l'elenco delle emergenze con i nuclei familiari aventi i requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento, mediante raccolta delle domande, nei periodi indicati al precedente art. 6.

Successivamente, alle domande raccolte sarà attribuito il relativo punteggio, e la graduatoria così aggiornata sottoposta al parere della commissione e pubblicata presso l'Albo Pretorio.

ART. 12 POTERI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE

La Commissione consultiva ha facoltà di proporre aggiornamenti al presente regolamento.